

28/03/2011 - Calamità: benefici previdenziali per i braccianti agricoli

La circolare Inps n. 55 del 2011 contiene istruzioni dettagliate riguardo ai benefici previdenziali ed assistenziali, di cui possono godere i braccianti agricoli (inclusi i piccoli coloni ed i compartecipanti familiari) che sono impiegati in zone colpite da calamità;

In primo luogo, le aziende interessate devono dichiarare «lo stato calamitoso» all'Istituto, entro il prossimo 15 aprile; in modo tale da consentire ai propri dipendenti di vedersi riconosciute «in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente».

Tale dichiarazione può essere effettuata soltanto da quelle imprese agricole che hanno usufruito degli interventi del «Fondo di solidarietà Nazionale». Inoltre, esse devono essere situate in zone dichiarate calamitate che rispondano a determinati requisiti: tale area deve risultare delimitata (la delimitazione deve essere confermata da una delibera o da un Decreto emanato dalla Regione) e le avversità atmosferiche devono essere incluse nel Piano assicurativo agricolo.